

10619/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Michele	De Luca		Presidente di sezione
Dott. Giuseppe	Salmè		Consigliere
Dott. Ettore	Bucciante		Consigliere
Dott. Saverio	Toffoli		Consigliere
Dott. Giovanni	Amoroso		Consigliere
Dott. Bruno	Spagna Musso		Consigliere
Dott. Paolo	D'Alessandro		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons.rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero per i beni e le attività culturali, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- *ricorrente* -

contro

scarl La Edificatrice, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandria 26, presso lo studio dell'avv. An-

Oggetto

SENE GRAVATO DA
VINCOLO ARCHEOLOGICI
CO. ESERCIZIO DELL
PRELAZIONE

R.G.N. 7458/09

Cron. 10619

Rep. 3797

Ud. 27/4/2010

399
10

drea Cifariello, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Mandras per mandato in atti;

- **controricorrente** -

coop rl S'Imbernia;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 5643/2008, depositata dal Consiglio di Stato in data 12/11/2008;

OGGETTO: Impugnazione provvedimento ministeriale di esercizio della prelazione per l'acquisto di bene gravato da vincolo archeologico.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/4/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito l' avvocato dello Stato Fiengo;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;

La Corte,

rilevato che il 22/6/2001, la scarl La Edificatrice ha venduto alla coop rl S'Imbernia un complesso immobiliare sito in Comune di Alghero;

che essendo una parte dei beni gravata da vincolo archeologico, l'alienante ha denunciato la vendita al Ministero per i beni e le attività culturali, che con de-

creto del Direttore Generale per i beni archeologici ha esercitato la prelazione di cui all'art. 59 del D. lvo n. 490/1999;

che la scarl La Edificatrice ha impugnato il provvedimento davanti al TAR della Sardegna, che in accoglimento del ricorso ne ha pronunciato l'annullamento per mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento;

che il Ministero ha interposto appello al Consiglio di Stato, che ha rigettato il gravame dopo aver affermato la propria giurisdizione;

che il Ministero ha censurato l'anzidetta statuizione con un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e ss del D. Lvo n. 490/1999, alla luce dei quali il Consiglio di Stato avrebbe dovuto riconoscere che quello attribuito all'Amministrazione e da essa in concreto esercitato non era altro che un semplice diritto potestativo di natura privatistica, di cui doveva conoscere il giudice ordinario;

che così riassunta la doglianza del ricorrente, cui ha controdedotto soltanto la scarl La Edificatrice, osserva il Collegio che in materia di beni di rilievo storico ed artistico, le norme succedutesi nel tempo e, cioè, la legge n. 1089/1939, il D. Lvo n. 490/1999 e

l'attuale D. lgs n. 42/2004 hanno sempre demandato alla PA il compito di valutare se, tenuto conto delle caratteristiche dei beni stessi, del prezzo per essi pattuito e delle risorse finanziarie a disposizione, fosse o meno utile per la generalità dei consociati acquisirne la proprietà con prelazione rispetto al terzo acquirente;

che in base alla finalità ed alla lettera delle predette norme, la PA interviene quindi come portatrice d'interessi collettivi, per la cui tutela può decidere di acquisire i beni all'esito di una valutazione altamente discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in posizione di soggezione;

che non varrebbe in contrario replicare che tale soggezione costituisce una caratteristica propria di tutte le ipotesi di prelazione e dei diritti potestativi in genere, perchè a differenza di quanto avviene, per esempio, in tema di locazione, successione o contratti agrari, il caso di specie esorbita dall'ambito meramente privatistico perché non investe soltanto i singoli interessati, ma coinvolge più ampi aspetti e problematiche, consistenti anche nel verificare se, tutto sommato, sia o meno conveniente spendere in tal modo del denaro pubblico che potrebbe essere altrimenti utilizzato;

che trattasi pertanto di una vicenda di stampo pubblicitario, in cui la PA agisce in condizioni di supremazia ed emette, all'esito di una fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, un provvedimento di tipo autoritativo della cui legittimità non può che conoscere il giudice amministrativo;

che in questo senso si sono d'altronde costantemente pronunciate sia le Sezioni Unite (C. Cass. 1992/8079, 1994/4386, 1996/1950, 2003/75993 e 2003/6221), che il Consiglio di Stato (di cui v., fra le più recenti, Sez. VI, 2008/713, 2008/1419 e 2009/267) e la stessa Corte costituzionale (con la sentenza 1995/269);

che il ricorso del Ministero va pertanto rigettato;

che in considerazione delle particolari caratteristiche del caso concreto e della novità degli argomenti addotti dal Ministero ricorrente, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

Roma, il 27 aprile 2010

IL CONSIGLIERE/EST.




IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

5



Depositato in Cancelleria
3 MAG 2010
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

